



Osservazioni alla DELIBERAZIONE 16 LUGLIO 2026, 256/2026/R/EEL

“Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai fini dell’attuazione dell’articolo 3, commi 5 e 6, del decreto legge 131/2023 e in merito a imprese con titolarità di punti di prelievo che alimentano anche altri soggetti”

1° settembre 2026

PREMESSA

In linea generale si condivide l'obiettivo dell'Autorità di assicurare la corretta imputazione dei consumi agevolati e di prevenire comportamenti opportunistici a carico del sistema elettrico. L'introduzione di specifici obblighi dichiarativi può costituire uno strumento utile in questa direzione, ma la disciplina prospettata presenta alcuni profili che, se non chiariti, rischiano di produrre effetti sproporzionati e difficilmente gestibili per le imprese energivore, soprattutto nelle realtà industriali complesse nelle quali, sotto il medesimo POD o all'interno dello stesso sito, possono operare più soggetti giuridici. È quindi opportuno che il quadro regolatorio sia reso maggiormente prevedibile, proporzionato e coerente con le effettive caratteristiche delle configurazioni industriali interessate.

OSSERVAZIONI SPECIFICHE

- **Definizione del soggetto ospitato e soglie di rilevanza**

Un primo elemento da chiarire riguarda l'individuazione del soggetto "ospitato". La categoria non appare definita in modo sufficientemente univoco, soprattutto nelle realtà industriali complesse, e sarebbe pertanto opportuno introdurre criteri oggettivi, anche quantitativi o di prevalenza, che consentano di distinguere una presenza marginale da una vera e propria attività economica autonoma. In assenza di soglie minime, assolute o percentuali, una situazione del tutto residuale rischierebbe infatti di essere trattata nello stesso modo di una configurazione strutturata e per questo si suggerisce l'inserimento di una soglia che permetta di escludere dalle incombenze burocratiche e installazione di punti di misura per utenze che abbiano un impatto economico molto limitato. Ricordiamo che anche la stessa AdM utilizza lo stesso approccio concedendo dei forfait alle piccolissime utenze (per esempio gruppi elettrogeni di emergenza e soccorso). Occorrerebbe inoltre disciplinare in modo espresso le fattispecie che iniziano o cessano nel corso dell'anno, così da evitare incertezze applicative e conseguenze non proporzionate alla reale incidenza dei consumi interessati.

- **Effetti della fase istruttoria e attribuzione provvisoria della classe 0**

La criticità più rilevante riguarda l'eventuale attribuzione provvisoria della classe 0 all'impresa nelle more delle verifiche di CSEA, con sospensione dell'agevolazione e applicazione della componente ASOS in misura piena. Una simile soluzione anticiperebbe integralmente gli effetti di un possibile esito negativo dell'istruttoria, che potrebbe invece concludersi favorevolmente o riguardare solo una quota marginale dei consumi. Per imprese elettrivore di grandi dimensioni, il passaggio temporaneo alla contribuzione piena

può determinare maggiori oneri di diversi milioni di euro su base annua, con effetti immediati sul cash flow, sul capitale circolante, sulle garanzie richieste dai fornitori e sulla gestione amministrativa e contabile delle fatture e dei successivi conguagli.

La disciplina dovrebbe inoltre chiarire che l'eventuale effetto cautelare non si estende automaticamente all'intera impresa quando la configurazione oggetto di verifica riguarda un solo POD o un solo stabilimento. Si ritiene preferibile mantenere, durante l'istruttoria, la classe di agevolazione riconosciuta per l'anno precedente, o quella risultante dalla dichiarazione resa in assenza di precedenti, qualificandola come provvisoria e soggetta a conguaglio. In caso di esito negativo, CSEA potrebbe recuperare le somme indebitamente agevolate, eventualmente maggiorate degli interessi e delle sanzioni previste. In subordine, qualora si intendesse mantenere una sospensione, essa dovrebbe essere circoscritta alla sola quota di consumo effettivamente contestata (o autodichiarata in stima o rilevata da contatori dedicati).

- **Termini certi per l'istruttoria e tutela del contraddittorio**

La procedura necessita di scadenze chiare. Non risultano infatti definiti in modo puntuale i termini entro i quali CSEA debba avviare l'istruttoria, richiedere eventuali integrazioni, ricevere le risposte dell'impresa, concludere le verifiche e procedere al conguaglio. L'assenza di un termine massimo espone l'impresa al rischio di permanere in una situazione provvisoria per un periodo indeterminato. È quindi opportuno introdurre termini procedurali certi per ciascuna fase e un termine conclusivo oltre il quale l'impresa venga reintegrata nella classe dichiarata o precedentemente riconosciuta.

Dovrebbe inoltre essere chiarita la procedura applicabile in caso di esito negativo o parzialmente positivo, prevedendo un effettivo contraddittorio e modalità trasparenti di comunicazione delle determinazioni assunte. Analoga chiarezza è necessaria con riferimento alla possibile verifica di annualità pregresse per le imprese che dichiarino spontaneamente la propria configurazione nelle prossime dichiarazioni.

Risulta importante, dunque, avere indicazioni operative chiare, specificando quali informazioni e documenti debbano essere trasmessi, come debbano essere quantificati i consumi interessati e quali siano le modalità e le tempistiche delle eventuali rettifiche, dei conguagli e delle istruttorie.

- **Criteri di calcolo e prevedibilità del trattamento economico**

La possibilità di definire criteri di calcolo specifici per ciascuna configurazione, eventualmente anche di natura cautelativa, pone un problema di prevedibilità e uniformità. Le imprese devono poter conoscere in anticipo gli elementi essenziali del trattamento economico applicabile, evitando che configurazioni analoghe siano sottoposte a criteri

differenti o che la metodologia venga determinata quando i consumi si sono già verificati. Sarebbe quindi opportuno che i criteri generali di calcolo, i parametri di riferimento e gli eventuali margini cautelativi fossero definiti e pubblicati preventivamente, lasciando a CSEA la sola applicazione tecnica alle singole fattispecie.

- **Decadenza dall'agevolazione, errori e possibilità di regolarizzazione**

La disciplina dovrebbe distinguere con maggiore precisione tra omissioni gravi o dichiarazioni non veritiere e situazioni diverse quali errori materiali, dati storici non più disponibili, guasti o sostituzioni di misuratori, divergenze metodologiche o incompletezze marginali. Prevedere in tutti i casi la decadenza integrale dall'agevolazione risulterebbe eccessivamente penalizzante. Sarebbe preferibile introdurre un termine per integrare o regolarizzare la documentazione e riservare la decadenza totale alle dichiarazioni false o alle omissioni che abbiano inciso in modo sostanziale sulla spettanza o sulla misura dell'agevolazione. Negli altri casi, l'eventuale recupero dovrebbe essere limitato alla sola quota di beneficio risultata indebitamente fruita.

- **Punti di ricarica dei veicoli elettrici**

Anche la presenza di punti di ricarica per veicoli elettrici presso stabilimenti industriali richiede una disciplina proporzionata. In molti casi tali consumi rappresentano una quota trascurabile dei prelievi del sito e non corrispondono a un'attività economica separata, ma sono funzionali alle politiche ambientali dell'impresa, all'adempimento di obblighi normativi, alla ricarica della flotta aziendale, dei veicoli dei dipendenti o dei mezzi operativi e logistici utilizzati nel processo produttivo. Il mero censimento del punto di ricarica non dovrebbe quindi determinare automaticamente l'avvio di un'istruttoria o l'esclusione dei relativi consumi dall'agevolazione. Occorre invece considerare la destinazione effettiva dell'energia, il beneficiario della ricarica e la funzione svolta dal mezzo nell'ambito dell'attività produttiva.

- **Regime transitorio, decorrenza ed effetti retroattivi**

Poiché la disciplina è introdotta in una fase transitoria, nelle more della definizione delle regole relative alle configurazioni multivendor e multipunto, sarebbe opportuno prevederne una durata espressa, una data di riesame e la salvaguardia delle configurazioni esistenti fino alla pubblicazione delle regole definitive. L'assenza di una preventiva fase di consultazione rafforza inoltre l'esigenza di un adeguato periodo di adattamento e dell'esclusione di effetti retroattivi nei casi in cui gli obblighi richiedano dati, misure o caratteristiche tecniche non precedentemente previsti.

- **Sottomisure, requisiti tecnici e profili fiscali connessi alle accise**

La rilevazione dei consumi riferibili ai diversi soggetti richiede sottomisure affidabili e verificabili. Occorre tuttavia considerare che numerosi misuratori industriali esistenti sono in grado di registrare l'energia consumata ma non necessariamente di conservare, per periodi già trascorsi, informazioni quali la potenza massima mensile. Per tali casi dovrebbero essere ammesse modalità alternative di ricostruzione del dato, purché documentate e verificabili.

Vale, infine, la pena ricordare che la presenza di più soggetti sotto un unico POD solleva un distinto profilo fiscale relativo alle accise. Riteniamo non sia questa la sede per trattare il tema, ma sottolineiamo la necessità di evitare che le richieste a fini regolatori possano creare distorsioni o trattamenti non omogenei.

CONCLUSIONI

In sintesi, si ritiene opportuno che la disciplina venga resa maggiormente proporzionata, prevedibile e coerente con la concreta articolazione delle realtà industriali.

In particolare, sarebbe necessario definire con precisione la nozione di soggetto ospitato e introdurre soglie di rilevanza; limitare gli effetti cautelari al POD o alla quota di consumo effettivamente interessata; mantenere, ove possibile, l'agevolazione in via provvisoria durante l'istruttoria; fissare termini certi per le verifiche e per i conguagli; rendere preventivamente conoscibili i criteri di calcolo; consentire la regolarizzazione di errori o incompletezze non sostanziali; prevedere soluzioni tecniche realistiche per le sottomisure e chiarire il trattamento dei punti di ricarica.

L'obiettivo dovrebbe essere quello di garantire la corretta attribuzione delle agevolazioni senza trasformare configurazioni industriali legittime o situazioni marginali in cause di sospensione generalizzata del beneficio, assicurando al contempo certezza giuridica, uniformità applicativa e piena tracciabilità dei consumi.